

I TEMPI PER L'APPROVAZIONE DELLA RIFORMA E PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Con l'approvazione parlamentare la riforma costituzionale completa la fase di **prima lettura delle Camere**, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge costituzionali.

- Da quel momento parte il periodo di **3 mesi** decorsi i quali le Camere possono procedere alla **seconda lettura conforme** del testo di riforma della Costituzione.

In caso di **approvazione** del testo, nella seconda lettura, **a maggioranza assoluta** (ed inferiore ai due terzi) **dei componenti di ciascuna Camera**, la legge costituzionale potrà essere sottoposta a **referendum popolare** su richiesta:

1. di un quinto dei componenti di una Camera;
2. di 500mila elettori;
3. di 5 Consigli regionali.

Si tratta di un **referendum** per il quale non è previsto alcun *quorum* di partecipazione ai fini della validità, la cui procedura di svolgimento è disciplinata con legge ordinaria (legge n. 352 del 1970). Essa prevede, per ciascun passaggio procedurale, i seguenti tempi:

- **immediata pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministro della giustizia, della legge approvata in seconda lettura da ciascuna Camera con la sola maggioranza assoluta dei componenti;
- entro **3 mesi** dalla pubblicazione può essere presentata la **richiesta di referendum** da parte di: 1/5 dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali;
- entro **30 giorni** dalla richiesta, **l'Ufficio centrale per il referendum delibera con ordinanza sulla legittimità** della richiesta e provvede all'immediata comunicazione della decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale;
- entro **5 giorni** dall'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum **la decisione deve essere notificata**, a mezzo ufficiale giudiziario, ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali;
- **entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'ordinanza il **Presidente della Repubblica procede** all'emanazione del D.P.R. di **indizione del referendum**, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con fissazione della data;
- in una domenica compresa **tra il 50° e il 70° giorno successivo** all'emanazione del D.P.R. di indizione **si svolge il referendum**. La legge di revisione costituzionale non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.